



Federfarma Bari



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti  
di Bari e Barletta-Andria-Trani



Federfarma BAT

Prot.n. 202100564

Bari, 02 marzo 2021

**A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL'ALBO**

**OGGETTO:**

**Accordo regionale per l'esecuzione dei Test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene sars-cov-19 tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da coronavirus.**

Facendo seguito e riferimento a quanto già comunicato con precedenti note in merito all'oggetto, si comunica che, in base a quanto disposto dalla DGR n. 157/2021 [\(clicca qui 1\)](#) e al fine di impedire la diffusione del contagio e l'insorgenza di nuovi focolai di infezione da COVID-19, in data 5 febbraio 2021 la Regione Puglia, la Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia, Federfarma Puglia e Assofarm, hanno proceduto alla sottoscrizione dell'Accordo regionale [\(clicca qui 2\)](#) per l'esecuzione dei Test rapidi antigenici per la rilevazione di antigene SARS-COV-19 tramite le Farmacie convenzionate pubbliche e private .

In coerenza con quanto in proposito disposto dal Dipartimento Salute della Regione Puglia, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle procedure operative per la corretta esecuzione dei test diagnostici, si riportano di seguito gli adempimenti da osservare.

**Aspetti riguardanti le Farmacie Convenzionate**

1. L'adesione delle farmacie pubbliche e private convenzionate all'espletamento dei Tamponi antigenici rapidi è prevista su base volontaria e richiede obbligatoriamente il possesso di requisiti specifici strutturali, tecnici ed organizzativi, come dettagliatamente descritti nel testo dell'Accordo.
2. Gli operatori sanitari che saranno individuati dalle farmacie ai fini dell'espletamento dei Tamponi Rapidi dovranno essere adeguatamente formati (in coerenza con le indicazioni emesse dall'Istituto Superiore di Sanità con Nota Tecnica ad Interim del 08/09/2020); i farmacisti che saranno destinati alla esecuzione dei test dovranno documentare la partecipazione all'apposito Corso di cui daremo notizia con nota a parte.
3. L'adesione da parte delle farmacie convenzionate all'Accordo in questione prevede obbligatoriamente la profilazione delle stesse sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione, ovvero:
  - la registrazione sul sistema informativo Edotto, mediante accesso a specifica sezione dedicata, resa disponibile a tal fine. Rispetto a tale funzionalità si

trasmette il documento con le istruzioni tecniche per effettuare tali operazioni sul sistema informativo Edotto ([clicca qui 3](#));

- la registrazione sul sistema informativo GIAVA COVID-19, mediante accesso a specifica sezione dedicata, che sarà resa disponibile a tal fine, facendo riserva di fornire tempestivamente le istruzioni tecniche che la Regione Puglia ha in fase di definizione.
4. L'accordo disciplina le attività svolte, con oneri a totale carico del richiedente, dalle farmacie aderenti in favore delle persone che non appartengono a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non siano "contatto di caso sospetto" Covid- 19; tali attività consistono nell'esecuzione di test antigenici rapidi mediante prelievo di tampone per la rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-19 (CND W0105090xxxx), aventi marcatura CE-IVD ed essere rispondenti alle norme e alle caratteristiche previste nel Rapporto ISS COVID-19 n.28/2020 "Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 1: Normativa e tipologie" ([clicca qui 4](#)) e nel Rapporto ISS COVID-19 n.46/2020 "Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 2: Evoluzione del mercato e informazioni per gli stakeholder" ([clicca qui 5](#)).
  5. L'esecuzione del Tampone antigenico rapido presso le Farmacie pubbliche e private convenzionate avverrà, per le finalità di cui al punto precedente, con oneri a carico dei cittadini, ad un costo che non potrà essere superiore ad euro 20,00, comprensivo di tutto il materiale di consumo idoneo per l'esecuzione del test e degli oneri accessori.
  6. L'esito dei test antigenici (sia positivo che negativo) dovrà essere obbligatoriamente registrato da parte delle farmacie convenzionate nell'apposita scheda del sistema informativo regionale GIAVA-COVID-19, secondo le modalità operative che saranno meglio dettagliate con apposita nota che si fa riserva di trasmettere tempestivamente.
  7. La mancata registrazione o non completa registrazione dei dati può comportare conseguenze e responsabilità di tipo epidemiologico e/o sanitario e, pertanto, le farmacie sono tenute a registrare tempestivamente e compiutamente i dati nel sistema informativo regionale "GIAVA-COVID-19".
  8. In caso di positività al test antigenico rapido, il farmacista dovrà avvisare l'assistito di osservare immediatamente l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio e attendere disposizioni da parte del MMG/PLS

### **Adempimenti a carico dei MMG/PLS e degli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione**

Il MMG/PLS viene informato dalla farmacia circa la positività al test antigenico rapido eseguito in favore di un assistito con modalità che saranno loro comunicate con successiva nota da parte della competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere Sociale.

Il MMG/PLS per motivazioni diverse da quelle connesse alla sorveglianza sanitaria o agli screening organizzati dalla Regione Puglia, dovrà valutare il quadro

sintomatologico dell'assistito al fine di valutare le eventuali azioni e gli eventuali provvedimenti da mettere in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni e linee guida nazionali e regionali di gestione dell'emergenza da Covid-19.

In caso di soggetto con sintomatologia Covid-19 compatibile, il MMG/PLS dovrà richiedere l'esecuzione del tampone molecolare secondo le procedure già in uso per le attività di presa in carico e gestione dei "casi sospetti" Covid-19 e dovrà prescrivere al soggetto la permanenza domiciliare fiduciaria fino all'esito del test molecolare.

Nel caso in cui l'assistito presenti sintomatologia Covid-19 compatibile e appartenga alla categoria degli operatori sanitari o socio-sanitari e/o appartenga ad ambiti comunitari (ad es. scuole, residenze sanitarie, residenze socio-sanitarie, residenze socio-assistenziali, particolari contesti lavorativi, servizi pubblici essenziali, forze dell'ordine, etc...), il MMG dovrà altresì informare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per permettere l'attivazione tempestiva delle attività di sorveglianza sanitaria lavorativa e/o comunitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni e linee guida nazionali e regionali.

Per quanto qui non specificato, si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e alle linee guida nazionali e regionali in materia di prevenzione e contenimento dell'emergenza da Covid-19.

Si raccomanda ai Titolari e Direttori di Farmacia in indirizzo di rispettare le indicazioni illustrate e di vigilare sulla loro osservanza da parte dei loro collaboratori.

Cordiali saluti.

**Il Presidente**

Dott. Francesco Fullone

La firma è omessa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39

**Il Presidente**

Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri

La firma è omessa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39

**Il Presidente**

Dott. Michele Pellegrini Calace

La firma è omessa ai sensi dell'art. 3,  
comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39